



COMUNE DI POZZOLEONE

PROVINCIA DI VICENZA

Numero **19** del registro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

sessione Ordinaria

convocazione Prima

seduta Pubblica

In data **ventotto** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitre**

Nella solita sala delle sedute, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito oggi, alle ore 21:30, il Consiglio comunale, sotto la presidenza del sig. SINDACO TOMASETTO EDOARDO e l'assistenza del segretario comunale dott. ORSO PAOLO.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

TOMASETTO EDOARDO	P	TRENTIN IVAN	P
ZURLO ORIETTA	P	BRUGNOLO SIMONE GIOVANNI	P
ANDREATTA SILVANO	P	BARCI ANTONIO	A
RIGON MARCO	A	BONOTTO FRANCESCO	P
VISENTIN FABIO	P	GJINI AMARINDO	A
VANNI LOREDANA	P		

Essendo quindi legale l'adunanza, il presidente invita il consiglio a discutere del seguente

OGGETTO

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL
COMUNE DI POZZOLEONE (ARTICOLO 20, D.LGS. 175/2016)**

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 20-11-2023

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI POZZOLEONE (ARTICOLO 20, D.LGS. 175/2016)

PREMESSO che:

- l'articolo 20 del D.lgs. n. 175 del 19/08/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito T.U.S.P.), come rinnovato dal D.lgs. n. 100 del 16/06/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette od indirette;
- per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano di razionalizzazione del 2015, che il Comune di Pozzoleone ha approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 28/03/2015 e integrato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 02/02/2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 311 e seguenti della Legge n. 190/2014;
- inoltre, secondo l'articolo 24 del T.U.S.P. entro il 30/09/2017 ogni amministrazione pubblica ha dovuto effettuare, "*con provvedimento motivato*", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;
- a questo incombente, il Comune di Pozzoleone ha provveduto con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28/09/2017;
- a norma del citato articolo 20, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione ordinaria annuale, una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di "Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

TENUTO CONTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (articolo 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 241 del 07/08/1990 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e), l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*".

RILEVATO che, per effetto dell'articolo 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2023 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria annuale di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. (ossia oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

TENUTO CONTO che con la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28/09/2017 si provvedeva ad approvare il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, che si sostanzava nel mantenimento dell'unica partecipazione nella società ETRA SPA – ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI (quota di partecipazione 0,38%), come da allegato A) alla deliberazione predetta predisposto utilizzando le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria” approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/072017).

DATO ATTO che successivamente alla precedente revisione ordinaria di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 28/11/2022, non sono intervenute variazioni nelle partecipazioni dirette di questo ente.

SI PROPONE

1. DI APPROVARE il Piano di revisione ordinaria annuale per l'anno 2023 delle partecipazioni che si sostanzia nel mantenimento:
 - dell'unica partecipazione diretta ancora attiva nella società ETRA SPA – ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI (quota di partecipazione 0,38%);
 - delle conseguenti partecipazioni indirette attive tramite la predetta partecipazione diretta.
2. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 20, comma 1, T.U.S.P e dall'articolo 21 del Decreto correttivo, e alla struttura di “Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del T.U.S.P e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. DI DEMANDARE agli uffici la predisposizione delle schede puntuali da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del precedente punto 1.

PARERI ARTICOLO 49, D.lgs. 18/08/2000 n. 267

UNITA' DI SERVIZIO: SEGRETERIA

Il Responsabile del servizio esprime parere di regolarità tecnica.

DATA 20-11-2023

F.to digitalmente ORSO PAOLO

UNITA' DI SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere di regolarità contabile.

DATA 20-11-2023

F.to digitalmente MARCON MATTEO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione.

VISTI gli articoli 8 e 9 dello Statuto comunale.

ACCERTATA la legalità della seduta, a norma dell'articolo 10, comma 4, dello Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

ACQUISITI i pareri previsti dall'articolo 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

APERTA LA DISCUSSIONE:

Sindaco TOMASETTO Edoardo

Diamo per letta la proposta di delibera agli atti.

Si tratta della consueta ricognizione annuale, da farsi ai sensi di Legge.

Il Comune di Pozzeleone ha un'unica partecipazione societaria attiva nella società Etra spa, con una quota dello 0,38%.

Nessun consigliere intervenendo, la proposta è posta ai voti.

Con voti:

presenti:	8	(assenti Rigon, Barci e Gjini)
astenuti:	0	
votanti:	8	
favorevoli:	8	Unanimità
contrari:	0	

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano di revisione ordinaria annuale per l'anno 2023 delle partecipazioni che si sostanzia nel mantenimento:
 - dell'unica partecipazione diretta ancora attiva nella società ETRA SPA – ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI (quota di partecipazione 0,38%);
 - delle conseguenti partecipazioni indirette attive tramite la predetta partecipazione diretta.
2. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 20, comma 1, T.U.S.P e dall'articolo 21 del Decreto correttivo, e alla struttura di "Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del T.U.S.P e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. DI DEMANDARE agli uffici la predisposizione delle schede puntuali da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del precedente punto 1.

Successivamente, **CON VOTI:**

presenti:	8	
astenuti:	0	
votanti:	8	
favorevoli:	8	Unanimità
contrari:	0	

DICHIARA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

SINDACO
TOMASETTO EDOARDO
F.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSO PAOLO
F.to digitalmente

NOTE

- in pubblicazione all'albo del comune
 trasmissione ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
ORSO PAOLO
F.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si Certifica che copia della presente deliberazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

PUBBLICAZIONE N. 20 DEL 11-01-2024

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n° 549 art. 1 c. 87)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
(articolo 134, comma 3, D.Lgs.18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo del comune ed è divenuta esecutiva il (decimo giorno successivo alla pubblicazione) ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ORSO PAOLO
